

D.M. 15 maggio 1993 (1)

Determinazione dei sistemi di trattamento di materiali ad alto rischio in applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, di attuazione della direttiva n. 90/667/CEE Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo n. 508 del 14 dicembre 1992 di attuazione della direttiva n. 90/667/CEE

Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;

Vista la decisione della commissione CEE numero 92562/CEE del 17 novembre 1992 relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio come definiti nel decreto legislativo n. 508/1992;

Ritenuto necessario definire con precisione i sistemi alternativi per il trattamento termico che offrano garanzie conformi di cui all'allegato alla direttiva n. 90/667/CEE dando attuazione alla decisione n. 92/562/CEE;

Decreta:

1. Gli stabilimenti che nella trasformazione del materiale ad alto rischio utilizzano un sistema o una combinazione di sistemi previsti nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono riconosciuti idonei al trattamento del materiale ad alto rischio dalle autorità competenti a condizione che le stesse autorità, attraverso il campionamento dei prodotti finiti effettuato quotidianamente per un periodo di un mese, verifichino che i prodotti finiti siano conformi alle norme microbiologiche stabilite nell'allegato II, cap. III, paragrafi 1 e 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (3).

(3) Riportato al n. D/LVIII.

2. I dati relativi ai controlli previsti al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 508/1992 (3), per accertare il rispetto delle condizioni microbiologiche fissate per i prodotti finiti, devono essere registrati e conservati dal proprietario o dal gestore dell'impianto o dal suo legale rappresentante per almeno due anni, per essere messi a disposizione delle autorità di controllo al momento delle ispezioni.

(3) Riportato al n. D/LVIII.

3. La dichiarazione dell'avvenuto trattamento deve essere riportata nel modello di cui all'allegato 2, da consegnarsi al servizio veterinario della U.S.L. di competenza, nonché alla ditta fornitrice del materiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(Si omettono gli allegati)